

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0136/2002

24 aprile 2002

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (11878/1/2001/REV 1 – C5-0034/2002 – 2000/0169(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Eija-Riitta Anneli Korhola

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
MOTIVAZIONE.....	29

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 14 marzo 2002 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (COM(2000) 402 - 2000/0169 (COD)).

Nella seduta del 6 febbraio 2002 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (11878/1/2001/REV 1 - C5-0034/2002).

Nella riunione del 12 luglio 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatrice Eija-Riitta Anneli Korhola.

Nelle riunioni del 21 marzo e 23 aprile 2002 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 36 voti favorevoli, 1 contrario e 9 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Mauro Nobilia (vicepresidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Anneli Hulthén (vicepresidente), Eija-Riitta Anneli Korhola (relatrice), Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Jillian Evans (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (in sostituzione di Rosemarie Müller), Heidi Anneli Hautala (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Per-Arne Arvidsson), Christa Klauß, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Patricia McKenna), Giorgio Lisi (in sostituzione di María del Pilar Ayuso González), Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Erik Meijer (in sostituzione di Jonas Sjöstedt), Jorge Moreira da Silva, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Neil Parish (in sostituzione di Raffaele Costa), Béatrice Patrie, Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Avril Doyle), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Giacomo Santini (in sostituzione di Peter Liese), Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Emilia Franziska Müller), Inger Schörling, Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Astrid Thors, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt and Rainer Wieland (in sostituzione di Giuseppe Nisticò).

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 24 aprile 2002

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (11878/1/01/REV 1 – C5-0034/2002 – 2000/0169(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (11878/1/2001/REV 1 – C5-0034/2002),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 402²),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 303³),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0136/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 343 del 5.12.2001, pag. 165.

² GU C 337 del 28.11.2000, pag. 156.

³ GU C 240 del 28.8.2001, pag. 289.

Emendamento 1
Considerando 2

(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, ha avviato un processo di **apertura circa l'accesso del pubblico all'informazione ambientale che andrebbe promosso** e continuato.

(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ha avviato un processo di **mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell'apertura e della trasparenza, stabilendo misure per l'esercizio del diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale che andrebbe sviluppato** e continuato. **La presente direttiva migliora l'accesso esistente garantito dalla direttiva 90/313/CEE.**

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 2 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 2
Considerando 9

(9) È anche necessario **promuovere in maniera più ampia possibile e sistematica la disponibilità nonché la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale attraverso mezzi elettronici, ove accessibili.**

(9) È anche necessario **garantire che le autorità pubbliche rendano sistematicamente disponibile l'informazione ambientale e la diffondano al pubblico in generale ricorrendo in particolare alle moderne tecnologie d'informazione e di comunicazione. In materia vanno considerati gli sviluppi futuri di dette tecnologie e vanno attuati i corrispondenti aggiornamenti.**

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 4 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) La definizione di "informazione ambientale" dovrebbe essere chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o attività che incidono **o** possono incidere sull'ambiente **ovvero** destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, **nonché l'informazione sullo** stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano **o possano** essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

(10) La definizione di "informazione ambientale" dovrebbe essere chiarita per comprendere **specificamente** l'informazione, in qualsiasi forma, **diretta o indiretta**, concernente lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o attività che incidono, possono incidere **o hanno già inciso** sull'ambiente **e quelli** destinati a proteggerlo, **le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente**, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, **e lo** stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano **o siano suscettibili di** essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 5 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 4
Considerando 15

(15) É opportuno che gli Stati membri

(15) É opportuno che gli Stati membri

determinino le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione, *tenendo conto dei vantaggi per l'ambiente.*

determinino le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione. *Tali modalità devono comprendere elenchi delle autorità pubbliche pubblicamente accessibili, nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale in possesso delle autorità o di altri per conto delle stesse.*

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 8 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 5 Considerando 16

(16) Il diritto *di accesso* all'informazione *ambientale* implica che la divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che le autorità pubbliche *possano* respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. *Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva tenendo conto nella fattispecie del pubblico interesse tutelato dalla divulgazione.* Le ragioni del rifiuto devono essere comunicate al richiedente entro *un* periodo *adeguato, per iscritto o per mezzo elettronico se la richiesta è stata fatta per iscritto o se il richiedente lo desidera.*

(16) Il diritto all'informazione implica che la divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che le autorità pubbliche *abbiano facoltà di* respingere una richiesta di informazione ambientale *unicamente* in casi *eccezionali* specifici e chiaramente definiti. *L'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni deve essere ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle e l'accesso all'informazione richiesta deve essere concesso se il pubblico interesse tutelato dalla divulgazione supera l'interesse specifico tutelato dalla non divulgazione.* Le ragioni del rifiuto devono essere comunicate al richiedente entro *il* periodo *stabilito dalla presente direttiva.*

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 9 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 6
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) L'informazione su emissioni, scarichi e altri rilasci nell'ambiente non deve essere rifiutata in virtù della tutela dell'informazione commerciale, industriale o di altra natura, di cui all'articolo 4.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 10 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 7
Considerando 18

(18) Le autorità pubbliche possono fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che deve restare ***entro limiti ragionevoli***. Al riguardo è opportuno pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario.

(18) L'accesso gratuito, in particolare tramite la consultazione in situ o per via elettronica, costituisce l'alternativa migliore nei confronti del diritto all'informazione ambientale. Le autorità pubbliche possono fornire l'informazione ambientale, ***sotto forma di copia o di trascrizione***, dietro pagamento di un corrispettivo che deve restare ***ragionevole, non può eccedere i costi effettivi e non può includere il costo del tempo impiegato dal personale per effettuare le ricerche***. Al riguardo è opportuno pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario ***e nel contempo pubblicare e mettere a disposizione informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento. Non si devono chiedere pagamenti in anticipo.***

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 11 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 8
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) Le autorità pubbliche devono sforzarsi di migliorare la qualità dell'informazione resa disponibile su richiesta o diffusa di propria iniziativa, affinché sia comprensibile, precisa e confrontabile. Il metodo utilizzato per la raccolta deve accompagnare l'informazione richiesta nella misura in cui rappresenta un fattore importante per la valutazione della qualità dell'informazione trasmessa e per determinare se essa sia fuorviante.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 12 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 9
Considerando 21

(21) È opportuno che la presente direttiva sia oggetto di revisione alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della stessa e delle pertinenti relazioni trasmesse dagli Stati membri.

(21) La presente direttiva sarà oggetto di valutazione ogni quattro anni, previa presentazione delle rispettive relazioni da parte degli Stati membri e di revisione alla luce di tale valutazione. La relazione di valutazione verrà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 13 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo a)

a) **conferire** il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire le modalità e le procedure di base per il suo esercizio;

a) **garantire** il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire le modalità e le procedure di base **e le condizioni pratiche** per il suo esercizio;

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 14 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo b)

b) **promuovere regolarmente la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale.**

b) **garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in particolare tramite le moderne tecnologie d'informazione e di comunicazione e con l'impegno di seguirne l'evoluzione futura;**

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 14 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a);

b) fattori quali le sostanze, l'energia, **compresi il combustibile e l'energia nucleare**, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a);

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 15 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;

c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali, **le relazioni sull'esecuzione della legislazione ambientale** e le attività che incidono o possono incidere **direttamente o indirettamente** sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 15 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

d) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c), e

d) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi **finanziarie ed** economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c), e

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 15 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

e) lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);

e) lo stato della salute e della sicurezza umana, **della sicurezza alimentare**, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 15 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o locale;

a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, **ivi compresi gli organi consultivi**, a livello nazionale, regionale o

locale;

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 15 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b).

c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi ***direttamente o indirettamente*** con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b).

Motivazione

L'emendamento ripristina lo spirito dell'emendamento 15 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 18
Articolo 2, paragrafo 2, dopo la lettera c)

Questa definizione non ***comprende*** gli organismi ***o le istituzioni che esercitano*** competenze giudiziarie o legislative;

Gli Stati membri possono stabilire che, nel quadro dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il diritto di ricorso della presente direttiva, la definizione di "autorità pubblica" non comprenda gli organismi ***qualora o nella misura in cui esercitano*** competenze giudiziarie o legislative.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 15 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) "informazione detenuta da un'autorità pubblica": qualsiasi informazione ambientale ricevuta o prodotta da un'autorità pubblica.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 15 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a) quanto prima possibile e al più tardi entro ***un mese*** dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta del richiedente, oppure

a) quanto prima possibile e al più tardi entro ***15 giorni lavorativi*** dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta del richiedente, oppure

Motivazione

Il presente emendamento riprende i limiti indicati nel regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (Regolamento (CE) n. 1049/2001, GU L 145 del 31.05.2001).

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

b) *entro due mesi dal ricevimento da parte dell'autorità pubblica se il volume e la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di un mese di cui alla lettera a)*; in tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine **di un mese**, della proroga e dei motivi che la giustificano.

b) *in casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a una gran mole di documenti o a una ricerca o a una raccolta complessa, il termine di cui alla lettera a) può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi*. In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine **del primo periodo di 15 giorni lavorativi**, della proroga e dei motivi che la giustificano.

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione e i termini del regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (Regolamento (CE) n. 1049/2001, GU L 145 del 31.05.2001).

Emendamento 22
Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili, o

a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili **per il richiedente**, o

Motivazione

L'emendamento ripristina alla lettera a) le parole "per il richiedente" della proposta originaria della Commissione, in quanto l'accessibilità per il richiedente dovrebbe costituire il criterio.

Emendamento 23
Articolo 3, paragrafo 5, parte introduttiva

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche **di messa a disposizione dell'**informazione ambientale. Esse possono riguardare:

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono le modalità pratiche **per assicurare che il diritto di accesso all'**informazione ambientale **possa essere effettivamente esercitato**. Esse **devono perlomeno** riguardare:

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 19 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 24
Articolo 3, paragrafo 5, lettera c)

c) elenchi accessibili al pubblico di autorità pubbliche, nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale in possesso di tali autorità e dei punti di informazione;

c) elenchi accessibili al pubblico di autorità pubbliche, nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale in possesso di tali autorità **o per conto di esse** e dei punti di informazione, **con indicazioni chiare e trasparenti per quanto riguarda il tipo di informazione e il luogo dove è disponibile; tali elenchi devono essere inseriti su Internet ed essere resi pubblici;**

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 19 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 25
Articolo 3, paragrafo 5, ultimo comma

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva **e forniscano, a seconda del caso, informazioni, orientamenti, consigli e forme analoghe di assistenza ai singoli cittadini su questioni concernenti la sfera di attività delle autorità.**

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 19 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 26 Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) se la richiesta è manifestamente infondata o formulata in termini troppo generici;

b) se la richiesta è manifestamente infondata o formulata in termini troppo generici. ***In questo caso l'autorità deve avere provveduto a fornire in misura ragionevole al richiedente informazioni su come formulare una richiesta nonché su quali ricerche compiere perché la richiesta possa seguire il suo corso;***

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 20 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 27 Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento, ***comunicazioni interne***

c) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento. ***In ciascuno di questi***

ovvero documenti e dati incompleti, in modo da tenere conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione.

casi l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione dell'informazione sarà comparato all'interesse tutelato dal rifiuto. L'accesso all'informazione richiesta viene rifiutato solo qualora l'interesse pubblico non superi quello tutelato dal rifiuto.

Qualora una richiesta venga rifiutata a norma paragrafo 1, punto (c), è necessario riportare nella notifica il nome della persona o dell'organo che ha preparato il materiale, nonché segnalare la data approssimativa entro la quale sarà pronto.

Motivazione

L'emendamento ripristina lo spirito dell'emendamento 20 e dell'emendamento 23 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 28

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche;

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche ***qualora essa sia richiesta dal diritto nazionale o comunitario;***

Motivazione

L'emendamento ripristina lo spirito dell'emendamento 21 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 29

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

b) *alle relazioni internazionali*, alla sicurezza pubblica *o* alla difesa nazionale;

b) alla sicurezza pubblica *ed* alla difesa nazionale *e agli interessi vitali nel contesto delle relazioni internazionali*;

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 21 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 30
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale.
In tal contesto vengono divulgate informazioni sulle emissioni che siano pertinenti ai fini della tutela dell'ambiente;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale.

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 21 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 31
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

soppresso

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 21 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 32
Articolo 4, paragrafo 2, lettera g)

g) agli interessi di chiunque abbia fornito le informazioni ***richieste di sua propria volontà***, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, ***a meno che*** la persona interessata abbia ***acconsentito*** alla divulgazione delle informazioni in questione;

g) agli interessi ***o alla protezione*** di chiunque abbia fornito le informazioni senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, ***qualora*** la persona interessata abbia ***espressamente rifiutato il suo assenso*** alla divulgazione delle informazioni in questione;

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 21 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 33
Articolo 4, paragrafo 2, seconda frase

I motivi di rifiuto summenzionati sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione ***nonché dell'attinenza dell'informazione richiesta con le emissioni nell'ambiente.***

I motivi di rifiuto summenzionati sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. ***Gli Stati membri non possono, in virtù del presente paragrafo, rifiutare una richiesta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni, gli scarichi o altri rilasci nell'ambiente.***

Motivazione

L'emendamento ripristina parte dell'emendamento 21 della prima lettura del Parlamento e cerca di pervenire a un compromesso con la posizione comune.

Emendamento 34
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, redige un catalogo accessibile al pubblico di criteri sulla cui base l'organo interessato possa decidere sull'ulteriore espletamento della domanda.

Motivazione

L'emendamento ripristina lo spirito dell'emendamento 22 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 35
Articolo 5

1. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non può superare un importo ragionevole. Per la consultazione in situ dell'informazione richiesta non si applica alcuna tassa.

2. Le autorità pubbliche che intendono applicare siffatta tassa per la fornitura dell'informazione comunicano e mettono a disposizione dei richiedenti un tariffario

1. L'accesso a tutti i registri ed elenchi pubblici, istituiti e mantenuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, è gratuito. Anche l'esame in situ dell'informazione richiesta è gratuito.

2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa dev'essere di importo ragionevole,

contenente le tasse riscuotibili, indicando i casi in cui è applicata o non applicata una tassa e precisando quando la fornitura dell'informazione in causa è subordinata al pagamento anticipato di detta tassa.

3. L'accesso a tutti i registri ed elenchi pubblici, istituiti e mantenuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), è gratuito.

non deve eccedere il costo attuale della produzione di copie.

3. Se l'informazione è fornita a titolo oneroso, le autorità pubbliche comunicano e rendono disponibile ai richiedenti il relativo tariffario e li informano sui casi in cui è applicata o non applicata una tassa.

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 24 della prima lettura del Parlamento.

I paragrafi 1 e 3 del testo del Consiglio sono divenuti rispettivamente paragrafi 2 e 1 dell'emendamento del Parlamento e sono stati a loro volta modificati.

Emendamento 36

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Le eccezioni di cui all'articolo 4 non autorizzano a rifiutare una richiesta di informazione proveniente da un organo giurisdizionale o di altra natura, di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora tale organo giurisdizionale o di altra natura auspichi analizzare l'informazione connessa con la procedura di ricorso in questione.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 25 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 37
Articolo 7, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

2 bis. A tal fine gli Stati membri debbono ingiungere alle autorità:
a) di creare basi di dati alle quali il pubblico possa accedere attraverso le reti informatiche o altri mezzi;
b) di immettere i registri di cui all'articolo 3, paragrafo 5 in tali basi di dati;
c) di compiere le azioni necessarie per inserire in tali basi di dati i documenti in loro possesso concernenti l'ambiente; e
d) di dotare le basi di dati di programmi per agevolare la ricerca e altri programmi di aiuto per assistere il pubblico nella localizzazione dell'informazione.
Gli Stati membri esigono, nella misura del possibile, che le autorità cooperino nella creazione di tali basi di dati.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 26 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 38
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) **qualora elaborati dalle autorità pubbliche;**

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b);

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 26 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 39
Articolo 7, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) le autorizzazioni con impatto sull'ambiente e le richieste di tali autorizzazioni oltre agli accordi in materia di ambiente;

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 26 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 40
Articolo 7, paragrafo 2, lettera e ter) (nuova)

e ter) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi che possono influire sugli elementi ambientali di cui all'articolo 2, paragrafo 1 a).

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 26 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 41
Articolo 7, paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni rese disponibili o diffuse o i rapporti pubblicati ai sensi del presente articolo siano chiari e comprensibili.

soppresso

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 26 della prima lettura del Parlamento; l'idea è inclusa nel nuovo articolo sulla qualità dell'informazione (7 bis).

Emendamento 42
Articolo 7, paragrafo 6, comma 1

6. Le eccezioni di cui all'articolo 4, **paragrafi 1 e 2** si **applicano** agli obblighi imposti dal presente articolo.

6. Le eccezioni di cui all'articolo 4, **paragrafi da 1 a 3** si **possono applicare** agli obblighi imposti dal presente articolo.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 26 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 43
Articolo 7, paragrafo 6, comma 1 bis (nuovo)

1 bis. Se le eccezioni si riferiscono a documenti menzionati al paragrafo 1), le autorità pubbliche includeranno un riferimento al documento e all'eccezione applicata.

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 26 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 44
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis
Qualità dell'informazione ambientale

1. Le autorità pubbliche vigilano nella misura del possibile affinché tutta l'informazione messa a disposizione su richiesta o divulgata, o i rapporti pubblicati in conformità con la presente direttiva siano:

- (a) aggiornati,*
- (b) chiari e comprensibili,*
- (c) scientificamente validi in termini di precisione e di comparabilità.*

2. Nella risposta a una domanda di informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano il procedimento di misurazione, compresi i procedimenti di analisi, di prelievo di campioni e della loro preparazione utilizzati per raccogliere l'informazione.

Motivazione

L'emendamento ripristina in parte l'emendamento 27 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 45
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Entro [*Nove anni* dall'entrata in vigore della presente direttiva] ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

1. Entro [*Quattro anni* dall'entrata in vigore della presente direttiva] ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento ripristina lo spirito dell'emendamento 28 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 46
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro ...[**Nove anni** e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro ...[**Quattro anni** e sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Motivazione

L'emendamento ripristina lo spirito dell'emendamento 28 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 47
Articolo 9, comma 1

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro[**Due anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro[**Un anno** dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Motivazione

L'emendamento ripristina lo spirito dell'emendamento 29 della prima lettura del Parlamento.

MOTIVAZIONE

Nella sua posizione comune il Consiglio ha adottato integralmente, in parte o in linea di principio un terzo degli emendamenti della prima lettura del Parlamento. La posizione comune è stata adottata il 28 gennaio 2002.

Nella prima lettura (14 marzo 2001), il Parlamento europeo ha adottato tutti gli emendamenti presentati raggiungendo un consenso eccezionalmente unanime (risultato della votazione finale: 505 contro 0). In considerazione di ciò, la relatrice ha ripristinato la maggior parte degli emendamenti della prima lettura del Parlamento. La relatrice ha inoltre deciso di raccomandare che vari emendamenti del Consiglio vengano adottati dal Parlamento in seconda lettura, ad esempio la formulazione del Consiglio per la definizione di "autorità pubblica" e la parziale esclusione di "documenti storici" da Internet. Anche per quanto riguarda la parte principale dell'articolo 6 sull'accesso alla giustizia si raccomanda che esso venga adottato nella forma emendata dal Consiglio.

Il Consiglio ha ignorato o non ha tenuto sufficientemente conto degli emendamenti del Parlamento in quattro importanti settori:

- termini per le risposte (articolo 3), ove la relatrice propone un compromesso utilizzando i termini del regolamento¹ basato sull'articolo 255 del Trattato che è stato adottato dopo la prima lettura della presente direttiva;
- eccezioni elencate all'articolo 4, paragrafo 2;
- previsioni per incoraggiare la diffusione di informazioni ambientali (articolo 7); e
- il nuovo articolo sulla qualità dell'informazione, che è realmente decisivo per il valore di tutta la direttiva benché per ragioni pratiche non possa essere formulato in termini vincolanti.

Negli allegati alla posizione comune il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato quanto segue:

- l'articolo 7 non dispensa gli Stati membri dal riferire alla Commissione secondo quanto stabilito nella legislazione comunitaria, ma parti pertinenti di tali relazioni possono essere utilizzate per elaborare relazioni destinate al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3; e
- gli Stati membri e la Comunità dovrebbero attuare il primo pilastro della Convenzione di Aarhus entro la fine del 2002. Per ottenere ciò la Commissione ha dichiarato che entro il giugno 2002 presenterà una relazione che esporrà le misure necessarie per consentire alla Comunità di concludere la Convenzione.

La relatrice concorda pienamente con quanto sopra. Al fine di garantire una rapida ratifica della Convenzione di Aarhus, la relatrice

- insiste affinché la Commissione proponga immediatamente una direttiva sul terzo pilastro, e

¹ *Regolamento sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (regolamento (CE) n. 1049/2001, GU L 145 del 31.5.2001).*

- insiste affinché la Commissione, visti i requisiti e le norme imposti agli Stati membri, proponga infine emendamenti e ulteriori norme relativi al regolamento¹ basato sull'articolo 255 del trattato.